



COMUNE DI LETTERE

Città Metropolitana di Napoli

PROT. N. 1577 del 14.02.2021

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267/2000

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Lettere;


PRESO ATTO delle misure previste dai recenti decreti del Presidente del Consiglio e dalle Ordinanze del Governatore della Campania, recanti norme per prevenire ed arginare il diffondersi del Covid19 e richiamate le stesse che riguardano gli istituti scolastici e la ripresa delle attività scolastiche;

LETTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato, nonché le Ordinanze del Ministro della Salute ed i recenti rapporti dell'Istituto Superiore della Sanità;

PRESO ATTO che dalla lettura dei dati odierni pubblicati sulla piattaforma Regione Campania e-Covid Sinfonia, emergono dati allarmanti, più precisamente una mappa che evidenzia la diffusione del virus su tutto il territorio comunale, indicatori del contagio che salgono al 14,40% locale, rispetto al dato regionale del 9,32%, nonché un'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti pari a 292,73 nel Comune di Lettere, dato superiore oltre il doppio del dato regionale (125,31).

LETTA altresì la nota del Dirigente Scolastico assunta al protocollo generale al n. 1249 del 05.02.2021 con la quale sono stati comunicati elenchi con oltre 30 casi segnalati di quarantena obbligatoria, e che nella stessa nota viene altresì segnalata "una elevata riduzione della frequenza nelle classi della scuola secondaria di I grado";

RITENUTE preoccupanti le recenti dichiarazioni del Governatore della Regione Campania, che nel comunicare i dati forniti dall'Unità di Crisi Regionale, ha evidenziato come oltre 2200 casi



di contagi si sono registrati nella platea scolastica alla ripresa delle attività didattiche in presenza;

SENTITA prontamente sentita la struttura competente dell'ASL U.O.P.C.;

ESSENDO condivisibili le indicazioni fornite dalla stessa piattaforma della Regione Campania e-Covid Sinfonia, che nel rispetto dei protocolli del DPCM indica quale misura urgente da attuare anche la sospensione dell'attività scolastica in presenza, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino e soprattutto tra i piccoli che frequentano i plessi scolastici cittadini, si ritiene opportuno disporre misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

PRESO ATTO che con ordinanza n. 5/2021 il Governatore della Campania ha vietato "feste e ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale", invitando i Sindaci ad inibire l'accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l'ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile;

RITENENDO opportuno ricordare alla cittadinanza che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine, disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze sindacali vigenti, qui reiterate al fine di avere una maggiore diffusione ed incidenza;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), (omissis) "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

VISTA la L. n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, com. 16 del D.L. n.33 del 2020;



RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO

la Legge 833/1978;

il D. L.vo n° 112/1998;

l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

1. L'utilizzo in tutti i luoghi pubblici e privati, nonché all'aperto, dei dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali (anche del tipo chirurgiche) – rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a revoca dello stesso.

Si precisa che l'utilizzo della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l'inosservanza sarà sanzionata come previsto dalle normative vigenti per il mancato utilizzo (dal rispetto del presente provvedimento sono dispensati i minori di 6 anni e le persone che hanno una disabilità incompatibile con l'uso della mascherina come previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico).

2. Il divieto assoluto di fumare, data l'incompatibilità con l'uso corretto della mascherina, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (divieto esteso alle sigarette elettroniche).

3. Il divieto di occupare e stazionare in tutti gli spazi ed aree pubbliche, compreso i sentieri montani, se non per particolari e comprovate esigenze.

4. Il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale, ivi compreso davanti e nei pressi di tutte le attività commerciali ed aperte al pubblico.

5. La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici della Città di Lettere fino al giorno 26.02.2021 (incluso).

6. Il divieto di accesso alla casa comunale se non per atti necessari ed indifferibili, con facoltà di richiedere appuntamenti e/o evasione di pratiche a mezzo mail da indirizzare ai competenti uffici (consultabili sul sito).

7. E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali, sanificando gli stessi, mettendo a disposizione all'ingresso soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani, misurando la



temperatura corporea, e consentendo l'accesso a un numero di persone tale da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri;

8. Ai titolari di ditte individuali di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine del contenimento del rischio epidemiologico.

9. A tutte le attività commerciali è fatto divieto di vendita di coriandoli, bombolette spray e ogni altro prodotto od alimento utilizzato per le tradizionali feste di Carnevale, nonché divieto di utilizzo degli stessi, in conformità con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Governatore della Campania che vieta ogni festa pubblica e privata per il Carnevale 2021.

-INVITA-

Ancora una volta la cittadinanza ad uscire solo in caso di necessità al fine di contenere la mobilità ed evitare potenziali situazioni di contagio.

-SANZIONI-

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa (da euro 400,00 ad euro 3.000,00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La verifica della corretta osservanza della presente è demandata a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.

DEMANDA

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania;
- Alla Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell' ASL Napoli3sud;



- Al Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia;
- Alla Stazione Carabinieri di Lettere;
- Alla Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Lettere;

AVVISA

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Lettere.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, revocando ogni altro provvedimento vigente e resterà in vigore fino alla revoca.

Lettere 14.02.2021



Il Sindaco
Avv. Sebastiano Giordano